OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
Novembre 2025

LEGISLAZIONE
(di Laura Ricci)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in **G.U. nel periodo compreso tra il 1.11.25 e il 30.11.2025.**

LEGGE 17 novembre 2025, n. 170
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023. (25G00181) (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2025)

Il Trattato così ratificato instaura una forma di cooperazione transfrontaliera tra l'Italia e la Libia finalizzata al trasferimento di persone per l'esecuzione di condanne definitive. Il trattato richiama alcuni dei consueti capisaldi dell'istituto dell'estradizione: segnatamente, il principio della doppia incriminazione (art. 4) e il principio di specialità (art. 18). Nessun cenno si rinviene, invece, al divieto di trasferimento per la sussistenza del rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, tortura ovvero la pena di morte. Il trattato, inoltre, subordina, in linea generale, la consegna della persona condannata alla presenza del consenso di quest'ultima (art. 9). Tuttavia, prevede che a questa regola si deroghi laddove la persona si sia data alla fuga (art. 16) ovvero fosse destinataria di un provvedimento di espulsione (art. 17).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2025, n. 176
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati. (25G00184) (GU n.274 del 25-11-2025)

Il provvedimento è finalizzato a rendere operativa la riforma di cui al decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia». Il decreto, in particolare, incide sul regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230 «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà» e apporta modifiche agli artt. 26 «Cartella personale»; 39

«corrispondenza telefonica»; 97 «Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale»; 100 «Detenzione domiciliare»; 103 «Riduzioni di pena per la liberazione anticipata».
Con le modifiche all'art. 26, si prevede ora l'obbligo di formazione della cartella personale anche per i condannati ammessi all'esecuzione penale esterna, per i quali, perciò, si dovrà provvedere all'annotazione semestrale del giudizio da parte dell'UEPE. La direzione del carcere dovrà inoltre procedere all'annotazione di un giudizio complessivo anche in caso di ammissione del detenuto a misure esterne all'istituto. Inoltre, si prevede ora che, quando la dimissione dipenda dall'ammissione a misure alternative alla detenzione, copia integrale della cartella sia trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna.
Con le modifiche all'art. 39, invece, si incrementano il numero di telefonate concesse periodicamente ai detenuti e agli internati.
Quanto, infine, alla liberazione anticipata (art. 54 della legge sull'ordinamento penitenziario), la novella interviene su alcuni aspetti procedurali. Per prima cosa, si sancisce che nell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero siano specificamente indicate «la pena finale, le detrazioni di cui il destinatario potrà godere ai sensi dell'articolo 54 della legge, e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non parteciperà all'opera di rieducazione» (nuovo comma 01 dell'art. 103). È poi prescritto che l'istanza di liberazione anticipata debba essere presentata dal detenuto «al direttore dell'istituto e, in tutti gli altri casi, al direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna» e che quest'ultima sia «trasmessa senza ritardo al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione o di esecuzione della misura alternativa o della pena sostitutiva, unitamente a copia della cartella personale» (art. 103, nuovo comma 1). Infine, nei casi cui all'art. 69 *bis*, comma 2 Op – ovvero quelli in cui il magistrato di sorveglianza valuta d'ufficio il maturare dei requisiti per accedere al beneficio -, il direttore dell'istituto o dell'ufficio dovrà trasmettere la cartella personale completa nel termine di trenta giorni dalla richiesta del magistrato di sorveglianza (art. 103, nuovo comma 1 *bis*).

CORTE COSTITUZIONALE
(di Greta Accatino)

C. cost., 27.11.2025 n. 173 (sentenza)
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 624-*bis* co. 4 Cp, nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 Cp, allorché concorra con l'aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 2) prima parte Cp.

Il Tribunale di Teramo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-*bis* co. 4 Cp, in tema di furto in abitazione, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente l'attenuante del vizio parziale di mente ove concorra con l'aggravante della violenza sulle cose. Ciò diversamente da quanto accade per l'attenuante della minore età, per la quale è possibile il bilanciamento con le circostanze aggravanti.
La Corte ha condiviso le argomentazioni del rimettente e – richiamata la propria precedente giurisprudenza, in particolare C. cost. 217/2023 e C. cost. 130/2025 – ha concluso per l'incostituzionalità della norma. Il giudice delle leggi muove, invero, dalla identicità di *ratio* tra l'attenuante della minore età e quella della seminfermità, fondata «sul minor grado di rimproverabilità dell'autore del reato», per affermare che non è ragionevole, perché viola l'art. 3 Cost., una siffatta differenziazione di trattamento tra situazioni simili.

C. cost., 27.11.2025 n. 172 (sentenza)
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* co. 3 Cp, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.

Le censure del Tribunale di Firenze si sono appuntate sull'art. 131-*bis* co. 3 Cp, nella parte in cui stabilisce che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 Cp, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, sulla base del seguente percorso argomentativo. Si rileva nella sentenza in commento che le fattispecie di cui agli artt. 336 e 337 Cp, che hanno come elementi costitutivi l'uso della violenza o minaccia in danno del pubblico ufficiale e la finalità di alterazione dell'azione amministrativa, sono punite con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni. Al contrario, a seguito della modifica dell'art. 131-*bis* Cp da parte del d.lgs. 10.10.2022 n.

150, rientrano oggi nell'ambito di applicazione della esimente in discorso fattispecie come quella di cui all'art. 338 Cp, che punisce, con la pena della reclusione da uno a sette anni, il reato di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Ebbene, secondo la Corte, è irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato di cui all'art. 338 Cp, più grave, in danno dell'agente pubblico collegiale, e non per le fattispecie di cui agli artt. 336 e 337 Cp, ipotesi meno gravi, ai danni dell'agente pubblico individuale. Infatti, «[q]uesta distonia normativa va a scapito del reo [...], anche sul piano della funzione rieducativa della pena, la quale esige un assetto razionale dell'intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti».

C. cost., 27.11.2025 n. 171 (sentenza)
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 624-*bis* co. 2 e 3 Cp, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3 e 27 co. 1 e 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano.

I rimettenti dubitavano della legittimità costituzionale dell'art. 624-*bis* co. 2 e 3 Cp, norma che punisce il furto con strappo, nella parte in cui non consente la riduzione della pena per i fatti di lieve entità.
La Corte – con la pronuncia in commento – ha dichiarato non fondate nel merito le questioni sollevate. Posto che negli anni si è assistito ad una progressiva estensione pretoria dell'attenuante della lieve entità, «il tratto comune delle fattispecie oggetto di queste pronunce è la latitudine tipica del fatto-reato, tale da abbracciare "episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore"». Così non è, secondo la Corte, per il furto con strappo: si tratta, invero, di un reato «ben definito ed estremamente "compatto" in relazione all'omogeneità della sua portata offensiva», che si caratterizza sempre per la violenza avvertita dalla persona offesa e dalla intrusione dell'autore dello scippo nella sua sfera personale (anche se il contatto tra soggetto attivo e passivo del reato è mediato dalla cosa sottratta). Pertanto, non è stata ravvisata alcuna violazione degli artt. 3, 27 co 1 e 3 Cost.

C. cost., 25.11.2025 n. 170 (sentenza)
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 Cpp, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10 co. 1 terzo periodo della l. 8.3.2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore

possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. La Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della l. 11.3.1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 Cpp, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10 co. 2 della l. 24/2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

Il Tribunale di Verona ha sollecitato il giudice delle leggi a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 83 Cpp, nella parte in cui non prevede che, in caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10 co. 1 l. 24/2017 (legge Gelli-Bianco), l'imputato possa citare nel processo penale l'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria.
La Corte ha condiviso le perplessità del rimettente e ha concluso per l'incostituzionalità della norma censurata. Come in altre proprie precedenti pronunce – C. cost. 112/1998 e C. cost. 159/2022, a proposito, rispettivamente, della citazione nel processo penale dell'assicuratore nei casi di assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dall'attività venatoria – è stata, infatti, ravvisata una irragionevole disparità di trattamento tra la situazione dell'imputato nei cui confronti l'azione civile viene esercitata nel processo penale e quella del convenuto con la medesima azione in sede civile. Anche nel settore sanitario – scrive il giudice delle leggi – l'assicurazione della struttura sanitaria per la responsabilità civile dei medici di cui la stessa si avvale è obbligatoria *ex lege* e assolve a più funzioni: da un lato, la tutela del paziente danneggiato, che viene ristorato nei limiti del massimale assicurativo; dall'altro, la tutela del medico assicurato. Non solo: secondo la Corte, il fatto che il medico abbia diritto ad essere manlevato dall'assicuratore, che potrà dunque essere citato come responsabile civile nel processo penale a richiesta dell'imputato, evita il ricorso alla medicina difensiva. Infine, la Corte – per non dare adito a ingiustificate disparità trattamentali tra medici strutturati e liberi professionisti, anch'essi tenuti per legge ad assicurarsi per la responsabilità civile verso il paziente – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 co. 2 l. 24/2017, relativo ai medici che esercitano per l'appunto la propria attività in regime libero-professionale.

C. cost., 7.11.2025 n. 166 (sentenza)
La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85-*bis* del d.P.R. 9.10.1990 n. 309, come modificato dall'art. 4 co. 3-*bis* del d.l. 15.9.2023 n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei

minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella l. 13.11.2023 n. 159, anche in combinato disposto con l'art. 240-*bis* Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale. La Corte ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85-*bis* del d.P.R. 309/1990, come modificato dall'art. 4 co. 3-*bis* del d.l. 123/2023, come convertito, in combinato disposto con gli artt. 200 co. 1, 236 co. 2 e 240-*bis* Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale.

Il Tribunale di Firenze ha censurato l'art. 85-*bis* d.P.R. 309/1990, come modificato dal d.l. 123/2023 (cd. decreto Caivano), nella parte in cui consente di disporre la confisca allargata dei beni sproporzionati rispetto al reddito di chi sia stato condannato (o abbia concordato l'applicazione di una pena) per reati di "piccolo spaccio" di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, beni di cui il medesimo non riesca a giustificare la legittima provenienza.
I giudici costituzionali hanno dichiarato le questioni non fondate. Ricostruita la genesi della confisca allargata nel nostro ordinamento, anche alla luce degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e unionale per ciò che concerne i reati in materia di stupefacenti, la Corte ha invero osservato che sovente gli autori di tali delitti traggono i loro redditi proprio da quelle attività. Non è dunque irragionevole la presunzione (relativa) della criminosa origine dei beni e del denaro di cui l'imputato sia trovato in possesso, di cui non riesca a giustificare la provenienza. Tuttavia, scrive la Consulta, occorre fare buon governo dei principi giurisprudenziali consolidati in tema di confisca allargata. *In primis*, il giudice deve verificare che vi sia uno «*squilibrio incongruo e significativo*» tra beni dichiarati e posseduti, con riferimento al periodo dell'acquisizione degli stessi. Quindi, l'imputato deve poter allegare gli elementi che rendono credibile la provenienza lecita dei beni. Inoltre, questi ultimi devono essere stati acquistati in un momento non troppo lontano da quello in cui il reato è stato commesso (si tratta del criterio della "ragionevolezza temporale"). Infine, non può applicarsi la confisca *ex* art. 240-*bis* Cp «quando – alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, filtrate attraverso il contraddittorio tra accusa e difesa – il fatto di reato appaia al giudice non già espressivo di un *habitus* criminale dal quale l'autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti, ma piuttosto risulti isolato o, comunque, occasionale».
Un ulteriore aspetto toccato dalla pronuncia in esame riguarda l'applicazione retroattiva della misura ablativa in discorso anche ai casi in cui il reato sia stato commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. 123/2023. Sul punto, secondo la Corte, ciò non viola il divieto di applicazione retroattiva della legge penale. Infatti, la finalità

della confisca allargata – che è una misura di sicurezza patrimoniale, che ha natura ripristinatoria, e non una pena – non è quella di inasprire la pena prevista per il reato, bensì di «impedire che [il condannato] possa continuare a godere di beni da lui illecitamente acquisiti attraverso precedenti condotte criminose».

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Filippo Venturi)

C. EUR., 06.11.2025, SANCHEZ I PICANYOL E ALTRI C. SPAGNA

«**Art. 3 Prot. n. 1:** Non violazione – Diritto a libere elezioni – Primo ricorrente – Bilanciamento da parte delle autorità nazionali dei diversi interessi in gioco non qualificabile come arbitrario e non lesivo della libera espressione dell'opinione del popolo – Custodia cautelare, rigetto delle richieste di scarcerazione e sospensione dalle funzioni parlamentari non incompatibili con la sostanza stessa del diritto a essere eletto e a esercitare il mandato parlamentare; Secondo e terzo ricorrente – Bilanciamento effettuato dai giudici nazionali ai sensi dell'art. 3 Prot. n. 1 nell'esame della legittimità della loro collocazione e del mantenimento in custodia cautelare; e

Art. 5 co. 1 (c): Non violazione – Arresto o detenzione regolari – Motivi "pertinenti" e "sufficienti" forniti dai tribunali interni a giustificazione della custodia cautelare del secondo ricorrente – Esistenza di ragionevoli motivi per sospettare che avesse commesso un reato – Presenza di motivi plausibili per ritenere che la custodia cautelare fosse necessaria per garantirne la presenza al processo e prevenire eventuali recidive al fine di tutelare l'ordine costituzionale; e

Art. 5 co. 4: Non violazione – Controllo della legittimità della detenzione – Riesame in tempi brevi della misura di custodia cautelare del secondo ricorrente – Controllo approfondito da parte della Corte suprema sulla legittimità della detenzione – Portata limitata del controllo esercitato dal Tribunale costituzionale nell'ambito di un ricorso di amparo – Complessità e importanza cruciale delle questioni giuridiche sollevate dai procedimenti dinanzi al Tribunale costituzionale concernenti il processo di indipendenza della Catalogna; e

Art. 18 (+ Art. 5 e/o Art. 3 Prot. n. 1): Non violazione – Mancanza di una finalità inconfessata dimostrata in modo convincente».

Il caso Sanchez i Picanyol e altri c. Spagna concerne la detenzione preventiva dei ricorrenti, esponenti politici catalani, e le restrizioni alla loro libertà di espressione e ai diritti politici connessi al mandato parlamentare. I ricorrenti sostengono che la misura detentiva, adottata nel contesto del processo per sedizione, fosse illegale, sproporzionata e motivata da ragioni politiche, mirate a impedirne la partecipazione alla vita parlamentare. Denunciano inoltre la mancanza di un esame individualizzato delle limitazioni ai loro diritti politici, la lentezza del controllo giurisdizionale sulla legittimità della detenzione e la natura politica delle decisioni giudiziarie. Invocano dunque gli artt. 5 e 18 della Convenzione EDU e l'art. 3 del Protocollo n. 1.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, con particolare attenzione alle doglianze del secondo ricorrente relative all'art. 5 CEDU, la Corte esclude la violazione di tale norma. In riferimento all'art. 5 co. 1 lett. c), la Corte conclude che la custodia cautelare del ricorrente era fondata su "ragioni plausibili" di sospetto per reati gravi e sorretta da motivazioni "pertinenti e sufficienti", essendo stata applicata dopo avere considerato anche la possibilità di misure meno afflittive. Con riguardo all'art. 5 co. 4 CEDU, la Corte afferma che, nonostante il ricorso d'amparo non sia stato deciso con tempi non brevi, la legalità della detenzione era già stata oggetto di un controllo

effettivo da parte della Corte suprema. Inoltre, la Corte EDU osserva che il sindacato del Tribunale costituzionale nel contesto del ricorso d'amparo ha portata limitata e la complessità del giudizio relativo al processo indipendentista catalano giustificava, nel caso concreto, l'assenza di una decisione più rapida. La Corte esclude, quindi, la violazione dell'art. 5 co. 4.

C. EUR., 13.11.2025, ABO C. TURCHIA

«**Art. 6 co. 1 (penale):** Violazione – Equo processo – Procedimento iniquo relativo alla richiesta del ricorrente di riapertura del processo penale a seguito dell'accertamento, da parte della Corte EDU, di una violazione degli artt. 6 co. 1 e 3 lett. c) in un precedente caso da lui promosso per la mancanza di assistenza legale durante la custodia di polizia – Competenza *ratione materiae* – La presunta iniquità del procedimento relativo alla domanda di riapertura costituiva una "questione nuova" non decisa nella precedente sentenza della Corte – Applicabilità dell'art. 6, nel suo profilo penale, al procedimento di riapertura – Decisione del tribunale di primo grado che ha respinto la domanda di riapertura sulla base di motivazioni automatiche e insufficienti, e mancata correzione di tale carenza da parte della Corte costituzionale; e

Art. 6 co. 1 (penale): Violazione – Termine ragionevole – Durata eccessiva del procedimento relativo alla domanda di riapertura basata sull'accertamento di una violazione da parte della Corte e con il ricorrente in stato di detenzione - Mancanza della dovuta diligenza da parte del tribunale».

Il caso Abo c. Turchia concerne la presunta irregolarità e durata eccessiva del procedimento con cui i tribunali nazionali hanno respinto la richiesta del ricorrente di riapertura del processo penale, fondata su una precedente sentenza della Corte EDU che aveva accertato una violazione nei suoi confronti. Il ricorrente lamenta che tale richiesta sia stata rigettata in modo arbitrario e senza un esame effettivo delle sue doglianze, e che la procedura si sia protratta per un periodo irragionevole, in violazione dell'art. 6 co. 1 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU rileva la violazione della norma invocata. La Corte osserva che i giudici nazionali hanno respinto la domanda di riapertura del processo penale proposta dal ricorrente in modo automatico e con motivazioni insufficienti, senza valutare concretamente le circostanze del caso e in contrasto con la precedente sentenza della stessa Corte EDU che indicava la riapertura come rimedio appropriato. Tale mancanza di un esame effettivo è ritenuta incompatibile con il diritto a un processo equo. Inoltre, la Corte accerta anche l'eccessiva durata del procedimento di riapertura: le autorità nazionali non hanno agito con la dovuta diligenza, restando inattive per lunghi periodi e ritardando ingiustificatamente la decisione, violando il diritto del ricorrente a una pronuncia entro un termine ragionevole.

C. EUR., 25.11.2025, RASMUSSEN E ALTRI C. DANIMARCA

«**Art. 2 (sostanziale):** Non violazione – Diritto alla vita – Obblighi positivi – Morte accidentale di un detenuto causata da un'overdose di droga – I giudici nazionali hanno esaminato approfonditamente il caso alla luce della giurisprudenza della Corte – Nelle circostanze del caso non è stato accertato che le autorità penitenziarie sapessero o avrebbero dovuto sapere dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita del detenuto – Le autorità penitenziarie hanno adottato le precauzioni di base necessarie a ridurre ogni potenziale rischio e a tutelare la salute e il benessere del detenuto».

Il caso Rasmussen e altri c. Danimarca concerne la morte accidentale di un detenuto per overdose e la presunta negligenza delle autorità carcerarie nel garantirgli adeguata sorveglianza e assistenza medica. I ricorrenti, familiari della vittima, sostengono che le autorità fossero o dovessero essere a conoscenza del rischio concreto e immediato per la sua vita e che abbiano quindi omesso di adottare le misure necessarie per prevenirne il decesso, in violazione degli obblighi derivanti dall'art. 2 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione di tale norma. Pur riconoscendo alcune carenze organizzative, la Corte ritiene che, alla luce delle informazioni disponibili in quel momento, le autorità penitenziarie non sapessero né dovessero sapere dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita del detenuto. Inoltre, la Corte rileva che il personale aveva comunque adottato precauzioni di base. In considerazione di ciò, la Corte esclude la violazione dell'art. 2 CEDU.

C. EUR.,25.11.2025, AKAN C. TURCHIA

«**Art. 3 (procedurale)**: Violazione – Mancato svolgimento di un'indagine nei confronti di alti funzionari volta ad accertare eventuali carenze nella pianificazione e nell'organizzazione dell'intervento di polizia durante una manifestazione e a valutare la loro responsabilità per l'uso della forza che ha causato la lesione del ricorrente».

Il caso Akan c. Turchia concerne le lesioni riportate dal ricorrente durante l'intervento delle forze di sicurezza in una manifestazione tenutasi a Istanbul nel 2013 e il successivo rifiuto delle autorità di avviare un'indagine sulla responsabilità del governatore e del capo della polizia della città. Il ricorrente sostiene che l'uso eccessivo della forza da parte della polizia sia derivato da ordini e direttive impartiti a livello apicale e che l'omessa indagine sui funzionari responsabili abbia comportato un regime di impunità, in violazione degli obblighi procedurali derivanti dall'art. 3 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione dell'art. 3 CEDU sul piano procedurale. A fronte di un'asserzione credibile di maltrattamenti, lo Stato era tenuto a svolgere un'indagine effettiva anche sul ruolo degli alti funzionari, valutando pianificazione e controllo dell'operazione. Ciò non è

avvenuto a causa del meccanismo di previa autorizzazione che rappresenta un problema strutturale dell'ordinamento giuridico. La Corte afferma che non può farsi gravare sull'interessato l'onere di provare ordini specifici dei vertici quando le informazioni rilevanti sono nella disponibilità delle autorità. Pertanto, l'omessa apertura di un'inchiesta idonea a chiarire eventuali responsabilità dei funzionari apicali integra una violazione degli obblighi procedurali che discendono dall'art. 3 CEDU.

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

C.G.UE, Sez. V, 20.11.2025, *J.H. (Policejní prezidium)*, C-57/23

«1) Gli articoli 8 e 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che per quanto riguarda la raccolta, la conservazione e la cancellazione di dati biometrici e genetici, la nozione di «diritto dello Stato membro», ai sensi di tali articoli, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a una disposizione di portata generale che enunci le condizioni minime per la raccolta, la conservazione e la cancellazione di tali dati, come interpretata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, purché tale giurisprudenza sia accessibile e sufficientemente prevedibile.

2) L'articolo 6 e l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l'articolo 10 di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che consente, indistintamente, la raccolta di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona sia perseguita per aver commesso un reato doloso o sia sospettata di aver commesso un siffatto reato, purché, da un lato, le finalità di tale raccolta non impongano di stabilire una distinzione tra queste due categorie di persone e, dall'altro, i titolari del trattamento siano tenuti, conformemente al diritto nazionale, compresa la giurisprudenza dei giudici nazionali, a rispettare l'insieme dei principi e dei requisiti specifici enunciati agli articoli 4 e 10 di detta direttiva.

3) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/680 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in virtù della quale la necessità di mantenere la conservazione di dati biometrici e genetici è valutata dai servizi di polizia sulla base di norme interne, senza che tale normativa preveda un periodo massimo di conservazione, purché detta normativa fissi termini adeguati di verifica periodica della necessità di conservare tali dati e, in occasione di tale verifica, sia valutata la stretta necessità di proseguire la loro conservazione».

La questione trae origine da ricorsi proposti avverso atti della polizia ceca che, in base all'art. 65 della legge di polizia, consentivano la raccolta e registrazione di impronte, fotografie e profili DNA di chi fosse imputato o sospettato di reato doloso, senza un termine massimo di conservazione ma con verifiche periodiche. Il giudice del rinvio dubita della conformità della normativa interna alla Direttiva 2016/680/UE quanto a: (i) possibilità di raccolta indifferenziata di dati biometrici e genetici per qualsiasi persona sospettata o imputata di avere commesso un reato doloso; (ii) possibilità di conservare i dati senza previsione di limiti temporali; (iii) possibilità di ricondurre la giurisprudenza amministrativa alla nozione di "diritto dello Stato membro" che consente la raccolta dei dati.

La Corte, rispondendo *in primis* alla terza questione, ha interpretato la citata nozione di "diritto dello Stato membro" con accezione sostanziale: «se è vero che il requisito secondo cui qualsiasi limitazione nell'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti

dalla Carta deve essere prevista dalla legge implica che l'atto che consente l'ingerenza in tali diritti debba definire, esso stesso, la portata della limitazione dell'esercizio del diritto considerato, tale requisito non esclude tuttavia, da un lato, che la limitazione in questione sia formulata in termini sufficientemente ampi, in modo da potersi adattare a fattispecie diverse nonché ai cambiamenti di situazione, e, dall'altro, che il giudice competente possa, se del caso, precisare, in via interpretativa, la portata concreta della limitazione sia rispetto ai termini stessi di tale atto sia rispetto all'impianto sistematico e agli obiettivi che quest'ultimo persegue» (§53).

Con riferimento alla possibilità di raccolta indifferenziata di dati di sospettati e imputati, i Giudice del Lussemburgo hanno rilevato come l'art. 6 imponga la distinzione tra categorie di soggetti «se del caso e nella misura del possibile», con la conseguenza che non è vietata una disciplina che consenta il prelievo per imputati e sospettati di reati dolosi senza differenziarli. A condizione, però, che ogni trattamento di dati biometrici/genetici sia strettamente necessario, vale a dire che persegua finalità specifiche e non generiche, che vi sia una verifica rigorosa di alternative meno lesive, che vi sia applicazione del principio di minimizzazione, e che siano considerati la natura e gravità del reato, le circostanze e gli eventuali collegamenti con altri procedimenti

Quanto alla conservazione dei dati, secondo la Corte l'art. 4, §1, lett. e), Direttiva 2016/680/UE, letto in combinato disposto con l'art. 5 della Direttiva stessa, non impone la previsione di un termine massimo astratto, ma è sufficiente che «uno Stato membro fissi termini adeguati di verifica periodica della necessità di conservare dati personali» (§101).